



COMUNE DI ROVIGO

PROPOSTA DI DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE
N. 349 DEL 20/06/2025

SETTORE BILANCIO E GESTIONE RISORSE FINANZIARIE, TRIBUTI, ORGANISMI VARIAMENTE PARTECIPATI E VIGILATI

SEZIONE TRIBUTI

PRESENTATA DA: BREGOLIN GIULIANA

OGGETTO: AGEVOLAZIONI SOCIALI SULLA TARIFFA PUNTUALE CORRISPETTIVA (TARIP) PER L'ANNO 2025, PRECISAZIONI A SEGUITO DELL'ENTRATA IN VIGORE DEL D.P.C.M. 21/01/2025, N. 24 PUBBLICATO IN G.U. IL 13/03/2025

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Beccati Genny

Vista la Legge 27/12/2013 n. 147, la quale all'art. 1 comma 639, istituisce l'Imposta Unica Comunale (IUC), composta dall'Imu, Tasi e Tari;

Premesso che la Legge 27/12/2019 n. 160, all'art. 1 comma 738, dispone che a decorrere dal 1° gennaio 2020 è abolita l'imposta unica comunale di cui all'art. 1, comma 639 della Legge 27/12/2013, n. 147 ad eccezione delle disposizioni che disciplinano la TARI;

Richiamata la Delibera di Consiglio Comunale n. 87 del 29/12/2022 ad oggetto "Soppressione della Tassa sui rifiuti TARI e contestuale istituzione, per quanto di competenza, dal 01 Gennaio 2023 della tariffa puntuale di natura corrispettiva per la gestione dei rifiuti urbani (TARIP) ai sensi del comma 668 dell'art. 1 della Legge 147/2013";

Richiamata la Delibera di Consiglio Comunale n. 88 del 29/12/2022 ad oggetto "Preso atto del Regolamento per l'applicazione della tariffa corrispettiva per la gestione dei rifiuti urbani (TARIP);

Dato atto che il Consiglio di Bacino Rovigo, con Deliberazione n. 22 dell'assemblea dei Sindaci del 30/11/2022 ha approvato l'istituzione della tariffa puntuale di natura corrispettiva ai sensi dell'art. 1, comma 668, Legge 147/2013 e approvazione del Regolamento per l'applicazione della tariffa corrispettiva per la gestione dei rifiuti urbani (TARIP);

Richiamato l'art. 1, comma 660, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 definisce che "Il comune può deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune.";



COMUNE DI ROVIGO

Richiamato l'art. 1, comma 682, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 dispone che *“Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il comune determina la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro: a) per quanto riguarda la TARI: 1) i criteri di determinazione delle tariffe; 2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti; 3) la disciplina delle riduzioni tariffarie; 4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE; 5) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettivo difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta (...)”*;

Richiamato l'art. 6 comma 13 del Regolamento di applicazione della Tarip approvato con Deliberazione dell'Assemblea di Bacino n. 2 del 22/03/2024, il quale prevede che *“Ferme eventuali discipline specifiche di ARERA o altre Autorità, il Comune, nell'espletamento delle proprie funzioni sociali ed assistenziali, ha facoltà di sostituirsi, in tutto o in parte, nel pagamento della Tariffa ad utenze domestiche e non domestiche. In questi casi il Gestore emette la fattura intestata al soggetto obbligato.”*;

Richiamato l'art. 52 del D.Lgs 15/12/1997, n. 446 il quale dispone al comma 1 che *“Le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti”*;

Richiamato l'art. 3 comma 5-quinquies del Decreto Legge 30/12/2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla Legge 25/02/2022, n. 15, secondo il quale *“A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno. Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile.”*;

Richiamato l'art 10 Ter, del Decreto Legge 14 marzo 2025, n. 25, convertito con modifiche con Legge 9 maggio 2025, n. 69, secondo il quale *“Per l'anno 2025 il termine del 30 aprile previsto dall'articolo 3, comma 5-quinquies, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, è differito al 30 giugno 2025. Restano fermi i termini di pagamento delle rate già stabiliti con regolamento comunale.”*;

Richiamata la Deliberazione di ARERA 1 Aprile 2025 n. 133/2025/R/RIF ad oggetto *“Avvio di procedimento e disposizioni urgenti per l'attuazione del riconoscimento del “Bonus Sociale Rifiuti” agli utenti domestici del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani in condizioni economico sociali disagiate, in attuazione dell'articolo 57 bis del Decreto legge 124/19 e del D.P.C.M. 21 gennaio 2025 n. 24”*;

Richiamata la deliberazione 15 Aprile 2025 n. 176/2025/R/RIF di ARERA ad oggetto *“Conferma delle disposizioni urgenti in materia di perequazione nel settore dei rifiuti urbani”*;

Richiamata la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 del 06/03/2025 ad oggetto *“Agevolazioni sociali sulla Tariffa puntuale corrispettiva (TARIP) per l'anno 2025”*;

Premesso che la scadenza per la presentazione delle domande di agevolazione era prevista per la data



COMUNE DI ROVIGO

dell'11 Aprile 2025;

Che la Delibera di Consiglio Comunale n. 3/2025 prevede che la copertura della spesa derivante dall'applicazione delle agevolazioni sociali sarà assicurata con fondi comunali previsti nell'apposito capitolo di bilancio dell'esercizio 2025 e che il Comune di Rovigo provvederà a versare alla Società Ecoambiente Srl le somme in sostituzione degli agevolati;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, 21/01/2025, n. 24, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 13/03/2025, n. 60, esecutivo dal 28/03/2025, ad oggetto "Regolamento recante principi e criteri per la definizione delle modalità applicative delle agevolazioni tariffarie in favore degli utenti domestici del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani in condizioni economico-sociali disagiate.";

Dato atto che il succitato D.P.C.M 24/2025, prevede:

- ✓ l'introduzione di un bonus sociale agli utenti domestici del servizio di gestione integrato dei rifiuti urbani e assimilati in condizioni disagiate in analogia ai criteri utilizzati per i bonus sociali relativi all'energia elettrica, gas e servizio idrico;
- ✓ che le modalità applicative delle agevolazioni tariffarie sono stabilite dall'Autorità ARERA con propri procedimenti (art 1);
- ✓ all'art. 2 è previsto che: *"Il bonus sociale per i rifiuti è riconosciuto agli utenti domestici, nuclei familiari, in condizioni di effettivo e documentato disagio economico, con riferimento ad una unica fornitura di servizio gestione integrato dei rifiuti urbani, nella titolarità di uno dei componenti del nucleo familiare.*

2. Ai fini dell'individuazione degli utenti, nuclei familiari, in condizioni di effettivo disagio economico, è utilizzato come riferimento l'Indicatore di situazione economica equivalente(ISEE), previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 5, comma1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22dicembre 2011, n. 214.

3. L'accesso al bonus sociale per i rifiuti è riconosciuto ai nuclei familiari il cui ISEE non risulti superiore a 9.530 euro, elevato a 20.000 euro limitatamente ai nuclei familiari con almeno quattro figli a carico.

4. I valori soglia di cui al comma 3 sono aggiornati con cadenza triennale dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente arrotondando al primo decimale, sulla base del valore medio dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati in ciascun triennio di riferimento. "

- ✓ all'art. 3 comma 1 è previsto che: *"1. L'agevolazione di cui all'articolo 1, comma 1, consiste in una riduzione del 25 per cento della tassa sui rifiuti (TARI) o della tariffa corrispettiva per il servizio di gestione integrato dei rifiuti urbani altrimenti dovuta, ovvero del 25 per cento della spesa media nazionale per il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani nei casi in cui il gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti non si accrediti al Sistema di gestione delle agevolazioni sulle tariffe energetiche (SGAte) e, conseguentemente, non sia possibile determinare l'ammontare effettivo del bonus da erogare all'utente. Omissis..."*;
- ✓ all'art. 4 comma 1 è previsto che: *"1. A decorrere dal 1° gennaio 2025, il bonus sociale per i rifiuti di cui all'articolo 3, in conformità con quanto avviene per i bonus sociali relativi all'energia elettrica, al gas e al servizio idrico integrato, è riconosciuto automaticamente agli utenti domestici in possesso dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) in corso di validità, che soddisfino i requisiti di cui all'articolo 2.*
2. L'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, con propri provvedimenti, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, definisce le modalità di condivisione delle



COMUNE DI ROVIGO

informazioni relative agli aventi diritto al bonus sociale, fornite dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), tra il Sistema informativo integrato (SII), gestito dalla società Acquirente Unico S.p.A., il Sistema di gestione delle agevolazioni sulle tariffe energetiche (SGAte), gestito dall'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI), e i gestori del servizio rifiuti, ivi inclusi i comuni, nonché le eventuali ulteriori informazioni utili che devono essere fornite da parte dell'INPS.

3. I comuni, i gestori del servizio integrato dei rifiuti o gli enti di governo d'ambito, laddove costituiti ed operativi, in qualità di enti erogatori, applicano ovvero garantiscono l'applicazione delle agevolazioni di cui all'articolo 2 agli utenti aventi diritto, identificati in base alle informazioni messe a disposizione attraverso il sistema SGAte ai sensi del comma 2.

4. L'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, con propri provvedimenti, definisce le modalità di scambio dei dati necessari alla gestione dei flussi finanziari tra i gestori, ivi inclusi i comuni, e la Cassa per i servizi energetici e ambientali, anche per il tramite del sistema SGAte, necessari alla attuazione delle compensazioni di cui all'articolo 3, comma 2.”.

Dato atto che in data 01/04/2025, Prot. 25227, l'Ufficio Tributi ha chiesto al Consiglio di Bacino Rovigo e alla Società Ecoambiente Srl, delucidazioni in merito a come intendono procedere con l'applicazione del bonus ministeriale per l'anno 2025 in funzione soprattutto della agevolazioni adottate dal Comune di Rovigo con Delibera di C.C. n. 3/2025;

Che il Consiglio di Bacino Rovigo ha trasmesso una nota acquisita in data 07/05/2025, Ns prot. 34717, ad oggetto “*nota di chiarimento in merito all'applicazione cd. “Bonus sociale” TARI 2025, alla luce delle novità normative del DPCM n. 24 del 21/01/2025 e dei successivi interventi ARERA, rif Delibere n. 133/2025 del 1 Aprile 2025 e n. 176/2025 del 15/04/2025*”, nella quale precisa che “*Per quanto riguarda invece i rapporti tra le misure agevolative disposte da alcuni Comuni e i flussi finanziari generati dalla applicazione del bonus sociale, premesso che le agevolazioni previste da alcuni Comuni sono in misura superiore quelle previste dal Bonus rifiuti e che le informazioni necessarie per poter valutare compiutamente la situazione non sono al momento disponibili, non è possibile da parte dello scrivente Ente di Bacino esprimere indicazioni in merito alla gestione complessiva delle partite agevolative non essendo noto se vi saranno rapporti diretti tra CSEA e Comuni (ovvero il Gestore Ecoambiente, dal 2024 unico gestore delle tariffe TARI degli utenti dei Comuni poelsani a seguito dell'istituzione della tariffa di natura corrispettiva).*

In un'ottica di maggior tutela degli utenti, per l'anno 2025 si invitano pertanto i Comuni in indirizzo a procedere con le eventuali iniziative già pianificate di agevolazione senza modificare la procedura ordinaria. Il Gestore, in adempimento delle disposizioni ARERA attualmente vigenti e richiamate in oggetto, provvederà a imputare nelle fatture di prossima emissione la valorizzazione della componente UR3.

Nel momento in cui il sistema SGAte sarà a regime e saranno diffuse le disposizioni operative di CSEA e le eventuali ulteriori indicazioni di ARERA, in analogia a quanto già applicato per il Servizio Idrico Integrato, sarà possibile ridefinire con i Comuni le nuove procedure da applicare per il rimborso delle quote di competenza del bonus sociale.”;

Dato atto, che alla luce di quanto disposto dal D.P.C.M. 24/2025, gli agevolati che hanno presentato domanda ai sensi della Delibera di Consiglio Comunale n. 3/2025, potrebbero essere oggetto anche del Bonus sociale approvato dal Ministero;

Vista la nota IFEL del 04/06/2025 ad oggetto “*Bonus rifiuti. L'applicazione della nuova quota perequativa (UR3a) alla bollettazione TARI e Tari corrispettiva*” nella quale è sottolineato che “*Nessuna disposizione è stata fin qui emanata da ARERA in materia di applicazione dell'agevolazione*”;



COMUNE DI ROVIGO

Visto il “Documento per la Consultazione” n. 240/2025/R/RIF di ARERA, del 10/06/2025 ad oggetto “Orientamenti in materia di riconoscimento del Bonus Sociale Rifiuti, in attuazione del Decreto Legge 26/10/2019, n. 124”, documento per la consultazione per la formazione di provvedimenti nell’ambito del procedimento avviato con deliberazione dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente 1/04/2025, n. 133/2025/R/RIF;

Dato atto che il documento *“illustra i primi orientamenti dell’Autorità medesima in merito alle possibili modalità di funzionamento del sistema di riconoscimento automatico del bonus sociale rifiuti, con l’obiettivo di garantirne l’erogazione a tutti gli aventi diritto senza la necessità, per questi ultimi, di presentare apposita istanza di ammissione.”* ed invita a far pervenire all’autorità le osservazioni entro il 20/06/2025;

Dato atto che ad oggi il documento di consultazione permette di comprendere gli orientamenti dell’Autorità per questo si ritiene opportuno riportare alcuni punti significativi:

* punto 5.10 “Verifiche delle condizioni per l’ammissione alla compensazione”, secondo il quale: *“Si precisa che, date le tempistiche di quantificazione della TARI (fine aprile di ciascun anno a) e dati i tempi di messa a disposizione dei dati funzionali all’erogazione (cfr. punto 6.28), l’applicazione dell’agevolazione a tutti gli utenti potenzialmente beneficiari non potrà che essere effettuata con certezza solo nell’anno successivo all’anno a (anno a+1). Le verifiche di cui ai successivi punti dovranno essere effettuate dal gestore con riferimento alle informazioni riferite all’anno a, di competenza dell’agevolazione.”*;

* punto “Quantificazione dei bonus rifiuti”, secondo il quale:

- 6.2 *“L’Autorità, pertanto, considerando il dettato normativo, ritiene che ciascun gestore, ottenuto l’elenco di tutti i beneficiari aventi diritto dell’anno a e i dati funzionali all’erogazione del bonus da parte di SGAt, entro il 1° marzo dell’anno a+1, provveda a quantificare l’agevolazione per ogni utenza agevolabile, ponendola pari al 25% della TARI/Tariffa corrispettiva altrimenti dovuta in relazione alla medesima utenza per l’anno a, al lordo, delle componenti perequative (analogamente a quanto avviene negli altri settori regolati¹²) e al netto di altri corrispettivi quali, per esempio, quelli dovuti per lo spazzamento e sgombero della neve, la derattizzazione o altre attività esterne al ciclo integrato dei rifiuti urbani ai sensi dell’articolo 1 del MTR-2¹³ “*

- 6.3 *Inoltre, con riferimento alla quantificazione dell’agevolazione, si precisa che qualora la stessa sia quantificata nell’anno a+1 applicando la percentuale di sconto all’importo della TARIP/tariffa corrispettiva al netto dell’IVA e della TEFA¹⁴ dovute nell’anno a, sarebbe necessario prevedere il ricalcolo e il successivo conguaglio delle imposte effettivamente dovute dall’utente in seguito all’abbattimento della base imponibile dovuto all’applicazione dell’agevolazione.*

* punto “Erogazione dei bonus sociale rifiuti”:

- 6.6 *“Per quanto riguarda le modalità di erogazione del bonus sociale rifiuti, i gestori dell’attività di gestione tariffe e rapporti con gli utenti accreditati a SGAt, in base alle informazioni ricevute dal sistema medesimo, emetteranno il documento di riscossione dell’anno a+1 contenente l’agevolazione quantificata sulla base dell’importo annuo (relativo all’anno a) dovuto per il costo del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, al lordo delle componenti perequative e al netto dell’IVA, della TEFA e di ogni ulteriore corrispettivo per altre attività esterne al ciclo integrato dei rifiuti urbani, ridotto del 25%. L’agevolazione così quantificata dovrà essere incrementata dell’IVA e della TEFA (calcolata sull’agevolazione spettante) eventualmente pagata dal beneficiario nell’anno a.”*

- 6.16 *“In tale prospettiva, pertanto, valutando tutti questi elementi, l’Autorità è orientata a disporre l’erogazione del bonus rifiuti di competenza 2025 (calcolato come riduzione della TARI/tariffa di competenza dell’anno 2025) a valle dell’effettiva implementazione del sistema di trasmissione dei flussi, da applicarsi in maniera ordinata e coerente alla TARI (ovvero tariffa corrispettiva) relativa al 2026 che, ai sensi dell’articolo 3, comma 5-quinquies, del decreto-legge 228/21, potrà essere determinata entro il 30 aprile di ogni anno.”*



COMUNE DI ROVIGO

Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 69 del 19/12/2024, recante ad oggetto “Approvazione documento unico di programmazione (DUP) 2025/2027, relativa nota di aggiornamento al DUP 2025/2027, bilancio di previsione esercizio 2025/2027 e relativi allegati”;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 4 del 08/01/2025 ad oggetto "Approvazione Piano Esecutivo di Gestione 2025-2027- Assegnazioni dotazioni Finanziarie”;

Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n. 24 del 01/02/2024, avente ad oggetto “Approvazione del Piano integrato di attività e organizzazione 2024/2026”;

Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 22 del 06/02/2025, esecutiva, con la quale è stata disposta una parziale revisione della macrostruttura organizzativa dell’Ente;

Visto il Decreto Sindacale n. 7 dell’11/02/2025 di modifica del decreto sindacale n. 76 del 24.12.2024 con il quale è stato confermato alla Dott.ssa Nicoletta Cittadin l’incarico Dirigenziale per il Settore Bilancio e gestione Risorse Finanziarie, Tributi, Organismi variamente partecipati e vigilati fino al 14/11/2025 e con il quale è stato stabilito l’ordine di sostituzione dei Dirigenti in caso di assenza o impedimento

Rilevato che, con Decreto Dirigenziale n. 214 del 29/12/2023, è stato conferito alla Dr.ssa Genny Beccati l’incarico di elevata qualificazione di tipo organizzativo (EQO) per la Sezione Tributi con contestuale delega delle funzioni Dirigenziali relative alle determinazioni di impegno di spesa e delle liquidazioni, con decorrenza dal 01/01/2024 al 14/11/2025;

Dato atto che, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 sono stati espressi i seguenti pareri:

- a) in ordine alla regolarità tecnica da parte del Dirigente responsabile del servizio: **FAVOREVOLE**;
- b) in ordine alla regolarità contabile da parte del Dirigente responsabile del servizio finanziario: **FAVOREVOLE**;

Con voto unanime espresso nei termini di legge;

D E L I B E R A

1. di dare atto che la premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e qui deve intendersi come integralmente trascritta e approvata;

2. di prendere atto di quanto disposto dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, 21/01/2025, n. 24, pubblicato in Gazzetta Ufficiali il 13/03/2025, n. 60, esecutivo dal 28/03/2025, ad oggetto “Regolamento recante principi e criteri per la definizione delle modalità applicative delle agevolazioni tariffarie in favore degli utenti domestici del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani in condizioni economico-sociali disagiate.”;

3. di prendere atto di quanto disposto dal “Documento per la Consultazione” n. 240/2025/R/RIF di ARERA, del 10/06/2025 ad oggetto “Orientamenti in materia di riconoscimento del Bonus Sociale Rifiuti, in attuazione del Decreto Legge 26/10/2019, n. 124”;

4. di dare atto che in seguito all’approvazione delle agevolazioni sociali Tarip 2025, con Delibera di Consiglio Comunale n. 3/2025, alla luce di quanto disposto dal D.P.C.M. 24/2025, gli agevolati che hanno presentato domanda al Comune potrebbero essere oggetto anche del Bonus sociale disposto dal Ministero;

5. di disporre, in seguito anche a quanto definito nella nota del Consiglio di Bacino del 7/5/2025, citata e alla mancanza di linee guida ben definite da parte degli organi competenti in merito all’applicazione del Bonus rifiuti, che il Comune di Rovigo procederà con la definizione e attribuzione delle agevolazioni sociali, come disposte con Delibera di Consiglio Comunale n.3/2025, rinviando alla quantificazione di eventuali rimborsi da parte di Ecoambiente delle somme agevolate



COMUNE DI ROVIGO

rientranti nel bonus rifiuti disposto con DPR 24/2025, a seguito dell'effettiva emanazione di direttive da parte dell'Autorità ARERA;

6. di trasmettere copia del presente atto alla Società Ecoambiente Srl ed al Consiglio di Bacino Rovigo quale ente "EGATO" territorialmente competente;

7. di assolvere l'obbligo di pubblicazione del presente provvedimento, in adempimento alle disposizioni vigenti in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni (D.Lgs. 33/2013) nell'apposita sezione "Amministrazione trasparente - sezione provvedimenti - sottosezione provvedimenti organi di indirizzo politico" del sito web dell'Ente, contestualmente alla pubblicazione dello stesso all'albo pretorio online;

8. di dare atto che la pubblicazione dell'atto all'albo online del Comune avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, ai sensi della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali. Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a categorie particolari di dati personali;

9. di dichiarare, con separata votazione il presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del decreto legislativo 18.08.2000, n. 267, immediatamente eseguibile, stante l'urgenza di applicare le disposizioni agevolative



COMUNE DI ROVIGO

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Con la sottoscrizione del presente provvedimento si appone parere favorevole ai sensi dell'art.49 e dell'art.147-bis, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, in merito alla regolarità tecnica e correttezza dell'azione amministrativa.

Annotazioni:

Rovigo, 20/06/2025

IL DIRIGENTE
Nicoletta Cittadin

Documento sottoscritto con firma digitale